

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Dott. Domenico Arcuri, nominato con DPCM del 18 marzo 2020, con sede in Roma, nel seguito "*Commissario*",

e

Bending Spoons S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Como 15, 20154, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 2056926, codice fiscale e partita IVA n. 08931860962, PEC bendingspoons@legalmail.it, legalmente rappresentata da Francesco Patarnello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara di essere munito di tutti poteri previsti dallo statuto e dalla legge per la stipula del presente contratto, nel seguito "*Società*" e, congiuntamente con il Commissario, "*Parti*";

PREMESSO CHE

in data 16 aprile 2020 le Parti hanno provveduto a sottoscrivere un contratto (il "Contratto") avente ad oggetto la concessione in licenza da parte della Società del software di contact tracing denominato "Immuni" corredato da servizi di manutenzione correttiva come meglio dettagliati nel Contratto;

medio tempore, sono intervenute modifiche al codice dell'applicazione con adozione – condivisa tra le Parti – delle nuove tecnologie annunciate da Apple e Google e, conseguentemente, di un modello decentralizzato in luogo del precedente modello centralizzato PEPP-PT;

al fine di ulteriormente venire incontro ad esigenze di trasparenza nei confronti della società civile, si rende opportuno un *relicensing* del codice;

le scelte strategiche del Governo, quanto alla messa in opera dell'applicazione stessa, hanno limitato il ruolo della Società nel progetto, che di fatto si trova ad operare esclusivamente come fornitore di design e di software, senza alcun ruolo nella gestione operativa della piattaforma o dell'applicazione che verrà messa a disposizione dei cittadini da parte del Governo;

il termine "Immuni" e il disegno connesso sono oggetto, da parte della Società, di domande di registrazione di marchi comunitari, rispettivamente verbale e figurativo, depositate con numeri 018227530 e 018227531 (All. A) ("Marchi Immuni");

il Governo, pur riservandosi ogni più ampia libertà al riguardo, non esclude l'eventualità che l'applicazione potrà essere rilasciata utilizzando i Marchi Immuni, ciò che rende opportuno disciplinare tale aspetto tra le Parti;

le Parti hanno pertanto interesse a procedere alla parziale novazione del Contratto, ai sensi dell'art. 10 del medesimo e nei termini di cui *infra*,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse che precedono e gli allegati formano parte integrante del presente contratto e ne condizionano l'interpretazione e l'esecuzione.
2. Allegati: Allegato A) Copia delle domande di registrazione dei Marchi Immuni

Art. 2
(Obbligazioni del Contratto oggetto di novazione)

1. All'art. 3 del Contratto il periodo: *“Precisa infine che per il funzionamento dell'App vengono utilizzate anche componenti software open source di terzi delle quali la Società non è esclusiva titolare e che, pertanto, non sono oggetto della licenza di cui al comma 2 e sono soggetti ai rispettivi termini di licenza.”* è sostituito dal seguente: *“Precisa infine che per il funzionamento dell'App vengono utilizzate, oltre che funzioni proprietarie sviluppate da Apple e Google, componenti software (anche open source) di terzi delle quali la Società non è esclusiva titolare e che, pertanto, non sono oggetto della licenza di cui al comma 2 e sono soggetti ai rispettivi termini di licenza.”*

Ulteriormente, al medesimo articolo il periodo: *“Ferma restando la irrevocabilità della licenza e quanto innanzi previsto, l'utilizzo dell'App è disciplinato anche dalle condizioni e pattuizioni previste dalla Mozilla Public License 2.0.”* è sostituito dal seguente: *“Ferma restando la irrevocabilità della licenza e quanto innanzi previsto, l'utilizzo dell'App è disciplinato anche dalle condizioni e pattuizioni previste dalla Affero General Public License versione 3.0.”*

2. All'art. 3 del Contratto è aggiunto il sesto comma, avente il seguente tenore: *“Contestualmente a quanto sopra la Società concede l'uso dei marchi comunitari 'Immuni', depositati ai nn. 018227530 (verbale) e 018227531 (figurativo), in licenza esclusiva, gratuita, irrevocabile e perpetua sino alla data – come eventualmente prorogata – di scadenza. Laddove utilizzati dal licenziatario, i marchi “Immuni” non potranno in alcun modo essere utilizzati dalla Società, anche per finalità diverse e pur dopo la cessazione del suo uso da parte del licenziatario stesso, né essere ceduti o concessi in uso a terzi. La licenza viene concessa senza alcuna garanzia quanto alla registrazione definitiva del titolo di privativa né con onere per la Società di provvedere alla difesa, mantenimento od estensione del (la domanda di) marchio e senza nessuna garanzia implicita od esplicita quanto alla sua validità. Alla licenza dei marchi qui prevista le Parti convengono che non si applichi l'art. 6 del presente Contratto. Tale licenza sui marchi resta soggetta a condizione risolutiva per mancato utilizzo da parte del licenziatario e si intenderà risolta di diritto nel caso in cui il licenziatario non utilizzi almeno uno dei due marchi Immuni entro il 31 dicembre 2020.”*
3. Al primo comma dell'art. 4 del Contratto, le parole *“La licenza d'uso prevista nel presente contratto”* sono sostituite dalle seguenti: *“Le licenze previste nel presente Contratto”*.
4. Il secondo comma dell'art. 8 del Contratto è sostituito dal seguente: *“Non è previsto che la Società – nel quadro delle Attività previste nel presente Contratto – acceda o altrimenti tratti informazioni qualificabili come dati personali ai sensi del Regolamento, e in particolare i dati personali degli*

utilizzatori dell'App, operando esclusivamente come licenziante e manutentore del codice software qui concesso in licenza senza ruolo o responsabilità alcuna per quanto concerne la gestione del sistema che il Governo o soggetti da questo designati dovessero eventualmente implementare.”

5. Per quanto qui non diversamente previsto manterranno piena applicazione le previsioni del Contratto. Nel contesto del presente documento varranno tutte le definizioni già concordate nel Contratto stesso.

Art. 3

(Funzionalità di diario clinico)

Le Parti concordano che la funzionalità di diario clinico non sarà inclusa nella prima versione dell'Applicazione messa a disposizione del pubblico e che la Società non avrà alcun obbligo riguardo all'implementazione della stessa.

Roma-Milano, data dell'ultima firma digitale

Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid - 19

Dott. Domenico Arcuri *(f.to digitalmente)*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bending Spoons S.p.A

Dott. Francesco Patarnello *(f.to digitalmente)*